

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3619-3623-3630-3638-3665-B

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato dal Senato della Repubblica il 24 febbraio 1999, in sede di prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale

d'iniziativa dei senatori PERA, BUCCIERO, CALLEGARO, MILIO, GRECO, CENTARO, SCOPELLITI, BATTAGLIA, VALENTINO, CARUSO Antonino, NOVI, PREIONI e CUSIMANO (3619); FOLLIERI, CIRAMI e LO CURZIO (3623); PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO (3630); SALVATO (3638); SALVI, RUSSO, SENESE, VILLONE, BARBIERI, BUCCIARELLI, GUERZONI, FASSONE, BESOSTRI, PASSIGLI, PELLEGRINO, CARPINELLI, ANGIUS, MICELE, CALVI, NIEDDU, BONFIETTI e GIOVANELLI (3665)

(V. Stampato Camera n. 5735)

approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 27 luglio 1999

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 luglio 1999

Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione, sono premessi i seguenti:

«La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura og-

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico

(Segue: *Testo approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica*)

gettiva o per effetto di provata condotta illecita».

Art. 2.

1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.

(Segue: *Testo approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico

